

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 23/2003**adottata dal Consiglio il 17 marzo 2003**

in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(2003/C 113 E/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

(6) La direttiva 86/609/CEE dovrebbe pertanto essere modificata,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

Articolo 1

Nella direttiva 86/609/CEE sono inseriti i seguenti articoli:

considerando quanto segue:

«Articolo 24 bis

(1) Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità della Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ⁽⁴⁾ (in prosieguo denominata «la Convenzione»).

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati di seguito sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24 *ter*, paragrafo 2.

(2) Lo strumento di attuazione della suddetta convenzione è rappresentato dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, che comprende gli stessi obiettivi della Convenzione.

— Allegati della presente direttiva.

(3) L'allegato II della direttiva 86/609/CEE contenente le linee di indirizzo per la cura ed il ricovero degli animali riprende l'appendice A della Convenzione. Le disposizioni contenute nell'appendice A della suddetta Convenzione e negli allegati della direttiva sono di natura tecnica.

Articolo 24 ter

(4) È necessario adeguare gli allegati della direttiva 86/609/CEE ai più recenti sviluppi scientifici e tecnici e ai risultati della ricerca nei settori interessati. Attualmente le modifiche degli allegati possono essere adottate solo nell'ambito della lunga procedura di codecisione; ne consegue che il loro contenuto non è adeguato agli sviluppi più recenti nel settore.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(5) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

Articolo 2

⁽¹⁾ GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 536.

⁽²⁾ GU C 94 del 18.4.2002, pag. 5.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 marzo 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al ... ^(*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

^(*) Un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì . . .

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 28 novembre 2001, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

2. Il Comitato economico e sociale ha presentato il proprio parere il 19 marzo 2002.

Il Parlamento europeo ha adottato il proprio parere in prima lettura il 19 giugno 2002.

3. Il 17 marzo 2003, il Consiglio ha adottato la propria posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2 del trattato.

II. OBIETTIVO

La direttiva 86/609/CEE (concernente la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici) è lo strumento di attuazione della Convenzione ETS 123 del Consiglio d'Europa (sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), di cui la Comunità è una parte firmataria. L'allegato 2 della direttiva riprende l'appendice A della convenzione, che contiene orientamenti per il ricovero e la cura degli animali da laboratorio.

Il Consiglio d'Europa ha aperto alla firma e alla ratifica un «Protocollo di modifica» della convenzione che prevede la modifica delle appendici con procedura semplificata in luogo della consueta procedura che implica la ratifica da parte di tutti i firmatari. Ciò consentirebbe alla convenzione di tenere il passo con la ricerca e le conoscenze scientifiche più recenti in materia di benessere degli animali da laboratorio in modo più rapido e molto più flessibile di quanto avvenga attualmente. La Commissione ha proposto, a nome della Comunità europea, una decisione del Consiglio del suddetto protocollo.

Affinché la normativa di attuazione sia in linea con il suddetto protocollo, la Commissione ha proposto la presente direttiva che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio al fine di contemplare una procedura del comitato di regolamentazione invece del processo completo di codecisione per un'introduzione più flessibile delle modifiche agli allegati della direttiva 86/609/CEE.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. *Emendamenti del Parlamento europeo*

Dato che il Parlamento europeo ha adottato la proposta della Commissione senza modifiche, non ci sono emendamenti da prendere in considerazione.

2. *Innovazioni introdotte dal Consiglio*

— All'articolo 1, per il riferimento alla procedura del comitato il Consiglio ha introdotto la formulazione standard.

— All'articolo 2, il Consiglio ha precisato il termine per conformarsi alla direttiva fissandolo a un anno dalla pubblicazione della direttiva nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

— I considerando 3 e 5 sono stati leggermente riformulati senza alterarne la sostanza.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio accoglie favorevolmente e sostiene la proposta della Commissione ritenendola utile e opportuna.

Tuttavia, insistendo sulla formulazione standard per il riferimento alla procedura del comitato, il Consiglio non può, a differenza del Parlamento europeo, accettare la proposta della Commissione senza modifiche, in quanto.
